P E R

D. Filippo, e D. Domenico Supino

CONTRA

D. Rosa Lanciano.

Degnissimo Signor Consigliere D. Giuseppe Gargano Commessario.

Scrivano Jovane.

DEve il S. R. C. per la causa, che verte tra' fratelli D. Filippo, e D. Domenico Supino, colla vedova D.Rosa Lanciano dare le convenevoli provvidenze, tanto per la conferma del decreto del Signor Commessario sull' annotazione de' beni ereditarj di D. Antonio Supino, *fol.* 54. *ad* 55. già eseguita col di lui degnissimo intervento, con essere susseguiti gli opportuni atti di consegna, e malleverìa, quanto per l'apertura del foglio formato dallo stesso D. Antonio Supino, mal grado il di lui divieto di non potersi aprire, durante la vita della detta Lanciano, *fol.* 60. *ad* 61.

Per la dimostrazione di cotesti due assunti, conviene, di premettere li seguenti fatti.

D. Antonio Supino col suo ultimo *in scriptis* testamento, chiuso a 10. Gennajo 1789. dato a conservare al fu Notar Saverio Federici di Napoli, e quindi per la di lui morte seguita aperto a 10. Gennajo 1791., istituì erede universale e particolare in tutta la sua eredità la dilui moglie D. Rosa Lanciano, con aver per altro successivamente divisato, di aver egli formato un foglio di disposizione, altresì suggellato, che aveva dato a conservare allo stesso Notar Federici, coll' espresso precetto di doversi lo stesso aprire, dopo la morte di detta sua moglie, *fol.* 46. *a t. ad* 47.

Cotesta vedova Lanciano, seguita la morte del marito, senza fare il dovuto inventario, col fatto si pose in possesso di tutta la roba ereditaria; consistente per la maggior parte iu mobili, oro, argento lavorato, gioje, e da-

danaro contante; e non avendo avuto la stessa altro in mira, che dissipare la detta roba, ed occultarla, per farla passere ne' proprj di lei nipoti, e defraudare i nipoti del marito, fu da dura necessità costretto il detto D. Domenico Supino ricorrere nel S. C. a 6. Luglio del prossimo passato anno, ed avendo esposto, che verisimilmente egli era stato col detto suo fratello D.Filippo contemplato nel surriferito foglio, domandò provvedersi alla sicurezza della detta roba ereditaria, previa la dovut' annotazione, e commessasi la causa nella persona del meritevolissimo Signor Consigliere D. Giuseppe Gargano, fu dallo stesso ordinata la solita inibitoria, e controsupplicata, e soggiunta la consueta clausola: *& interim fiat adnotatio omnium bonorum hæreditariorum, & consignentur, vel penes quem cum cautione, vel penes tutum tertium cum ejus obligatione in forma, sumptibus hereditatis*; con esserne stato incaricato lo Scrivano della causa, *fol.* 3. ma prevedutosi, che nel disimpegno di tale annotazione vi avrebbero potuto seguire degl' inconvenienti, fu perciò chiesto l' intervento del Signor Commessario, che con decreto de' 9. dello stesso mese di Luglio fu accordato, *fol.* 4.

Si principiò adunque l'annotazione nel dì 11. dello stesso mese, m' aveva avuto già tempo la detta vedova di mettere in salvo tutta la roba preziosa per la preventiva notizia già ricevuta dell'accesso per mezzo di un giovane della Banca; e fu quindi quella poca rob' annotata consegnat' alla stessa vedova, colla malleverìa di D. Filippo Supino, *fol.* 7. *ad* 17.

Non devesi tralasciare di riferire, prima di darsi principio alla detta annotazione, dolutasi la detta Vedova col signor Commessario, che non poteva ciò farsi, per esser ella l'erede istituita dal marito, le fu risposto, che vi era il foglio enunciato in detto testamento, col quale supponeva il detto D. Domenico essere stato contemplato in unione del fratello, con aver soggiunto il di lui difensore, che se la detta Vedova si contentava di aprirs' il prefato foglio, e si fosse ravvisato di non esser egli contemplato, cessava ogni briga per dett' annotazione, la vedova rispose, che non poteva dare tale consenso, per essere stata

ta

ta in questa guisa consigliata da' di lei Savj, ancorchè le costasse, per avercelo detto, il marito, che in detto foglio erano stati contemplati, dopo la sua morte, i detti fratelli Supino; e di tale confessione ne fu formato per ordine del Signor Commessario un atto dallo Scrivano, *fol.* 5. *ad* 6.. In questo modo semplice, e naturale seguì il fatto. e non già, come impudentemente suppone la parte, che fosse stata la detta vedova costituita dal non anzi abbastanza lodato Ministro, e dal difensore di detto D.Domenico, per indurla, acciò avesse dato il consenso per l'apertura del foglio, e che nel dilei sbalordimento si fosse strappata la surriferita confessione, o sia dichiarazione. Cotesta pensata non poteva idearsi, che da uno scostumato detrattore, giacchè ad ognuno è nota la saggia, ed imparziale condotta del Signor Commessario, oltre che giustamente suppongono le leggi, che colla presenza de' Magistrati, rimangono sbandite tutte le tergiversazioni, e ripieghi, a' quali le parti contendenti potrebbero soggiacere.

Egli è anche da sapersi, come non essendosi ritrovata nell' atto dell' annotazione nè pure una forcina di argento per lo giornaliero uso della tavola, che fu di ammirazione agli astanti, la detta vedova, per palliare le sue frodi, disse, che le gioje, ed argenti nella somma di ducati tremila si erano venduti per mezzo di D. Antonio Avitabile giojelliere, ed altre 18. posate per mezzo di Nicola Remigio cioccolatiere, per pagarsi debiti ereditarj, senza individuarsi, quali mai fussero cotesti creditori, come dall'atto, *fol.* 25. Chiamati il suddetto Avitabile, e Remigio in presenza del Signor Commessario, il primo dichiarò, che non aveva già mai venduto delle gioje per commissione della detta vedova; ma solo degli argenti in differenti tempi, ricavandosi da suoi notament' il prodotto in ducati 226. *fol.* 32. e che da 15. giorni addietro dal detto Remigio li erano state consegnate altre 18. posate, con un cocchiarone di argento, per venderle, come già furono vendute all' incanto per ducati 184. 50. che pagò allo stesso. Il predetto Remigio contestò lo stesso fatto, can aver portato la suddetta somma alla stessa vedova in oro, come l' aveva richiesto; e soggiunse, che li erano stati anche dalla det-

ta vedova consegnati due anelli di brillanti, del valore di circa ducati 500. per venderli, ma dopo qualche giorno se l'avea la stessa ripigliati, e de' loro detti ne fu formato un atto dallo Scrivano per ordine del Signor Commessario, da essi loro soscritto, *fol.* 27. *ad* 28.

La fraudolente condotta della detta vedova vieppiù è dilucidata dal seguente fatto. Non essendosi ritrovato niente di prezioso nel primo atto dell' annotazione, come di sopra si è detto, per averlo essa nascosto presso di uno inquilino delle stesse case, ed avendosi quindi ritirata porzione della roba presso di se, dopo qualche giorno ne venne la notizia al detto D. Domenico, che chiese di ritornarsi nella dilei casa, per annotarla; e propostosi l'affare nel S. C. *habito colloquio*, con decreto de' 18. dello stesso mese di Luglio fu incaricato lo stesso Signor Commessario, di portarsi sulla faccia del luogo per tale uopo, anche per riparare ai disordini, che ci sarebbero forse seguiti coll'accesso del solo Scrivano della causa, *fol.* 49. *a t.* Di fatti con questo secondo accesso fu ritrovata una mostra d'oro, ed anche dell'argento lavorato, segnato colle lettere A. S. dinotanti il nome, e cognome di Antonio Supino, ed altra roba, e precisamente quattro candelieri di argento, anche segnati colle stesse lettere, che lo Scrivano Ariani, amico della detta vedova, e di lei coinquilino nella sera degli 11. nell'atto della prim' annotazione li salì dalla propria casa, con aver prevenuto il Ministro, che quelli erano proprj, e che per un atto di pulizia, e decenza, li faceva accendere, per proseguire l'annotazione di sera, come seguì. Cotesta roba preziosa novellamente ritrovata, con ducati 72. di contanti, fu consegnata egualmenie alla stessa Vedova, colla medesima malleveria del detto D. Filippo, *fol.* 40. *ad* 42. *a t.* Le gioje però, ella se le tenne addosso, e così le riuscì di sottrarle dall'annotazione.

Maligna, e grossolana è la eccezione della parte contraria, in asserire, che la detta roba fu maliziosamenre tralasciata di annotarsi dallo Scrivano della causa nel primo atto dell'annotazione, per fare egli quindi un carico alla predetta Vedova. Cotesta pretesa condotta dello Scrivano, che si suppone parziale co' Fratelli Supino, ha tutta l' om-

ombra d' inverisimilitudine, poichè sarebbe stata ad essi loro dannosa, coll' evidente pericolo di essere a mano franca la detta roba involata dalla vedova; oltrecchè l'annotazione si fece, tanto in di lei presenza, che di altri suoi dipendenti, che non avrebbero fatta tale omissione seguire, prescindendo, che mediante la rispettevole presenza del Signor Commessario, niente sfuggì dall'avvedutezza dell' Esecutore, che annotò ben' anche cose di poco conto, e di niun valore, con essersi diligentemente tutt' osservato, e per ogni dove guardato; maggiormente il quadro, e l' acquasantiera di argento, e mostra di oro, che furono ritrovati nella second' annotazione stavano appiccati al letto della vedova, vale a dire al cospetto di tutti, sicchè non si sa capire, come avrebbe potuto lo Scrivano tralasciarle nella prim' annotazione: prescindendo, che la probità ed onoratezza dello Scrivano è not' abbastanza a tutto il Tribunale.

Cotesti fatti convincono la mala fede della detta Vedova, tanto per aver tralasciato di formare l' inventario, dopo la morte del marito, quanto per le distrazioni, ed occultazioni fatte della maggior parte della roba preziosa, con aver voluto anche ingannare l' attenzione, e vigilanza del Magistrato nell' atto stesso dell' annotazione; benchè fosse consapevole, che nell' enunciato foglio erano stati contemplati, dopo la di lei morte, li detti Fratelli Supino; l' annotazione adunque ordinata, ed eseguita, ha posto in salvo il piccolo avanzo della roba ereditaria, ad oggetto, che il foglio suddetto non fosse rimasto in tutte le sue parti elusorio; notando Bartolo nella **L. 5. ff.** *de reis req.* che in ogni causa, l' annotazione si può fare, per assicurare la roba: *sequestrum regulariter est prohibitum, verum adnotatio bonorum per modum inventarii, semper fieri potest in omnibus causis.* Tanto è adunque lontano di doversi annullare gli atti dell' annotazione, consegna, e malleveria, già eseguita, come suppone la parte contraddittrice, che non solo devono essere confermati dal S.C. ma ben' anche si devono dare le provvidenze le più efficaci, per astringersi la detta Vedova alla restituzione di tutte le gioje, ed argenti occultati, e venduti, con aver essa stessa confessato, di averne colla vendita di detta ro-

roba ricavato il prodotto di docati tremila.

Su ciò che riguarda il secondo assunto, di doversi dal S.C. ordinare l'apertura del foglio, non ostante si fosse vietato di farsi prima della morte dell'erede, alla quale per altro era noto il tenore dello stesso, come lo ha dichiarato innanzi al Magistrato; egli conviene rammentare al S. C. la seguente teoria.

Il testamento non è una scrittura appartenente al solo erede, ma è di tutti coloro, che vi hanno interesse, o che si suppongono di esservi stati considerati, riputandosi come un istromento pubblico; così divisa Ulpiano nella *L.* 2. *in prin. ff. testam. quemad. &c. tabularum testamenti instrumentum non est unius hominis, hoc est hæredis, sed universorum, quibus quid illic adscriptum est, quin potius publicum est instrumentum*; e soggiunge il detto Giureconsulto, che per testamentò s' intende tuttociò, che comprende la volontà del testatore: *dic. L.* 2. §. 2. *Ad causam autem testamenti pertinere videtur id, quodcumque quasi ad testamentum factum sit, in quacumque materia fuerit scriptum, quod contineat supremam voluntatem, & tam principales, quam secundæ tabulæ continentur*.

Chiunque adunque, che suppone di avervi interesse, o com' erede, o come legatario, o in qualunque altro modo, può chiedere l'apertura, e l'esibizione del testamento, e de' codicilli, che sono parte dello stesso testamento, giusta l'espressione del Giureconsulto nella *L.* 11. *ff. eodem: ita secundæ tabulæ principalium tabularum partem obtinere videntur*; nè si può cotesta esibizione, ed apertura impedire a chicchesia *L.* 3. *ff. de tab. exhib. Solent autem exhiberi tabulas desiderare omnes omnino, qui quid in testamento adscriptum habent*. Colla solita energia ci divisa cotesta teoria fra gli altri Antonio Perez *ad tit. Cod. quemad. testam. &c. n.* 3. *Quanquam autem ista tabularum apertura, & inspiciendi, describendique copia, potissimum ad hæredem spectaret, a cujus voluntate tota dependet testamenti causa, tamen legatariis, & aliis desiderantibus dabatur tabularum inspectio, dic. L.* 1. *saltem partis illius, quæ potissimum eos concernebat, dummodo prius jurarent, se per calumniam id non postulare, neque vexandi adversarii causa, sed quia*

sua

sua interesse credebant, *vel eorum*, *quorum nomine inspectionem*, *descriptionemque desiderabant L.* 3. *hoc tit.*

Per riparare le leggi agl' inconvenienti, che forse taluni non si movessero a capriccio di domandare l' apertura degli altrui testamenti, e codicilli, vollero sottomettere costoro a dover prima giurare, che per mero proprio interesse si spingevano a farlo, e non già per calunnia, quale giuramento vien detto *Juramentum calumniæ*, così rispofero gl' Imperatori nella *L.* 3. *cod. quemad. &c.*. *Ejus, quod ad causam novissimi patris vestri judicii pertinet*, *de calumnia tibi juranti*, *præter partem*, *quam aperiri defunctus vetuit*, *rector provinciæ facultatem fieri jubebit*.

Dal suddetto rescritto si ricava, che non si può aprire quella parte di testamento, che avesse il testatore vietata; il che spesso seguiva nelle sostituzioni pupillari, le quali si solevano nell' ultima parte del testamento registrare: *in ima cera*, e s' involgevano, e suggellavano con differente lino, e diversi segni, il che indicava, che cotesta parte del testamento, ancorchè non vi fosse preceduto il divieto del testatore, non si poteva aprire, vivente il pupillo, affinchè da' sostituti non si tendessero insidie alla di lui vita; salvo ch'era permesso al Magistrato, di ordinarne l' apertura con cognizione di causa, così il Giureconsulto nella *L.* 8. *ff. testam. quemad. &c. Pupillares tabulas*, *etiamsi non fuerit superscriptum*, *ne aperirentur*, *attamen si seorsum eas signatas testator reliquerit*, *Prætor eas aperiri*, *nisi causa cognita*, *non patietur*.

Presso de' Romani, non solo si proibiva da' testatori l' apertura delle suddette tavole, ma ben' anche delli stessi codicilli, durante la vita degli eredi istituiti, ma le leggi però vollero, che cotesto divieto non recasse pregiudizio, e danno a coloro, che in detti codicilli erano stati contemplati, ed irritarono quelle vendite, che dagli eredi si fossero fatte de' beni ereditarj, allora quando fossero stati essi consapevoli della disposizione del testatore; se poi concorreva l' ignoranza, tanto dell' erede, che del compratore, in questo caso, per la buona fede intercedu- ta si aveva per ferma la vendita; ma era obbligato il com-

compratore di rifare la valuta al legatario, o fedecommeſsario, affinchè coſtoro non aveſsero ſofferto danno, così riſpoſe il giureconſulto Scevola nella *l. ult. §. ult. ff. de leg.* 2.. Fu iſtituita erede la moglie dal marito nel ſuo teſtamento, con aver formato de' codicilli, che proibì di poterſi aprire, prima della morte della moglie; con coteſti codicilli ſi laſciava la roba, dopo la morte dell' erede, ad un terzo. La moglie, ignorando la volontà del teſtatore, contenuta in detti codicilli, vendette un fondo ereditario meno fruttifero, e nella steſsa ignoranza fu il compratore; apertiſi quind' i detti codicilli, e rinvenutos' il ſuddetto fedecommeſso, per l' ignoranza di ambidue i contraenti, fu negata al fedecommeſsario la rivindicazione, benverò però fu preſcritto, di doverſi allo ſteſso pagare la valuta del fondo, acciò non aveſse menomo danno patito.

Maritus uxorem heredem inſtituit, cujus poſt mortem codicillos aperiri teſtator præcepit: prædium hæreditarium uxor infructuoſum rationi ſuæ exiſtimans vendidit: emptor quærit, an retractari hæc venditio poſſit, poſt mortem mulieris ab his, quibus, codicillis per fideicommiſſum hæreditas data deprehenderetur; an vero ſolum quantitas pretii ab hærede uxoris fideicommiſſarijs debeatur? reſpondi, propter justam ignorantiam, tam mulieris, quam emptoris, hæredem mulieris, ut fundus apud emptorem remaneat, fideicommiſſario pretium dare debere.

Il dotto Cujacio nel comento, colla ſua ſolita ſaviezza, e preciſione, così riaſsume il ſuddetto teſto; *si viva uxor, clauſis codicillis, cum ignoraret igitur quod codicillis contineretur, fundum hæreditarium, quem infructuoſum rationi ſuæ exiſtimabat, de fideicommiſſo, etiam nihil ſcienti emptori vendidit: poſtea, mortua uxore, & apertis codicillis, ut voluit teſtator, atque ita patefacto fideicommiſſo, certe, quia bona fide, ultro, citroque facta eſt venditio, non intervertendi, aut minuendi fideicommiſſi cauſa; non potest fideicommiſſarius ab emptore fundum revocare: pretium tamen ab hærede mulieris petere potest, jure fideicommiſſi.*

L' ignoranza adunque dell' erede toglie al fedecommeſsario il dritto di revindicazione, ma non già il dritto del riſtoro

storo del prezzo della roba; se poi vi è intervenuta la scienza dell'erede, in tale caso la vendita è nulla, salvo che per favore della libertà, mal grado la scienza, la libertà data al servo si sostiene, ma si deve pagare il prezzo al fedecommessario, siccome divisa il giureconsulto Giuliano nella *L.* 25. §. *pen. ff. ad Trebell.* conchiudendo, che non deve il fatto di chicchesia recare ad altri danno, e pregiudizio. *Si quis filium suum ex asse hæredem instituit, & codicillis, quos post mortem filii, aperiri jussit, fidei ejus commisit, ut si sine liberis decesserit, hæreditatem suam sorori suæ restitueret, & filius cum sciret, quod in codicillis scriptum esset, Stichum servum hæreditarium, testamento suo, liberum esse jussit: hæredes filii, pretium ejus servi, sorori defuncti præstare debent, libertate favore sui servata. Hoc amplius, etsi ignorasset filius codicillos a patre factos, nihilominus heredes ejus pretium præstare debebunt, ne factum cujusquam alteri damnum adferat.*

Da cotesta teoria legale si ricava, che non è proibito assolutamente al Magistrato di poter aprire anche le tavole pupillari, non ostante l'espresso divieto del testatore durante la vita del pupillo, ma può farlo, *cognita causa*, secondo il dettame della *L.* 8. *ff. testam. quemad. aper.* con equilibrarne le circostanze. Le cause non sono affatto individuate dalla legge; giacchè possono essere moltissime secondo le circostanze. Una ne mentova il dotto Duareno per l'apertura delle tavole pupillari, nel caso che s'ignorasse, quale mai sia stato destinato per tutore al pupillo, ed il Magistrato ne voless'essere informato, per non affidare ad altri l'educazione, e la tutela dello stesso; ma questo solo caso figurato da Duareno, non esclude, che non ci possono esser altri per poter indurre il Giudice all'apertura delle dette tavole. Nel caso nostro vi sono motivi urgentissimi, che devono muòvere la somma giustizia del S. C. per ordinarne l'apertura, li quali brevemente si enunciano.

Primo. L'omissione fatta dalla Vedova dell'inventario de' beni del marito, non ostante che si avesse spedito il preambolo dalla G. C. *cum beneficio legis, & inventarii,*

rii, nel quale vi è l'espressione: *cum declaratione in dicto testamento contenta fol.* 105.

E' vero, che l'erede non è tenuto a formare inventario, essendo ch'è un beneficio, che l'è stato accordato dalla legge per preservarsi da quegl' inconvenienti, che porta seco l'omissione; tuttavolta però cotesta omissione induce un sospetto nell'erede, di usurpazione, ed occultazione commessa; sicchè, concorrendovi un menomo indicio per dette usurpazioni, lo stesso viene a confermarsi coll' omissione fatta dello inventario; così avvedutamente discorre il Cardinale de Luca *disc.* 17. *de herede n.* 6.

Solus autem præjudicialis effectus, qui ex inventarii omissione, vel mala confectione resultare solet, videtur ille malæ præsumptionis, vel suspicionis usurpationis, & occultationis bonorum, quare quod ex negligentia in adhibendo adeo proficuum beneficium, quo communiter heredes uti solent, resultare videatur quædam lata culpa, seu mala præsumptio redolens dolum, ac malum animum occultationis; unde propterea, aliquorum sententia est, ut intret juramentum in litem.

Ubi autem, ex parte veri heredis, vel fideicommissarii prætendatur occultatio, cujus indicia, seu præsumptivæ probationes dentur, tunc omissio, seu mala confectio inventarii, considerabilis videtur, ad effectum, ut etiam minores, ac imperfectæ probationes facilius admittantur, quasi quod ipsa inventarii omissio, vel mala confectio, sit unum ex adminiculis, seu præsumptionibus. Ideoque in materia detractionum sæpius habetur de præsumpta illorum consumptione resultante ex aliquibus licet modicis alienationibus, ob dictam alteram malam præsumptionem orientem ex omissione inventarii.

Secondo: era benissimo consapevole la detta D. Rosa, che nel suddetto foglio, dopo la di lei morte, erano stati considerati li suddetti nipoti D. Domenico, e D. Filippo Supino, come ella stessa lo ha confessato in presenza del Magistrato nell'atto dell'annotazione, per averlo inteso dalla bocca del di lei marito *fol.* 5. *ad* 6. La scienza, che si ha dall'erede sul contenuto di quei codicilli, che si sono vietati di aprire prima della di lui morte, fa, che ritrovandosi considerati degli altri in detti codicilli

dopo

dopo la morte dello stesso, le distrazioni, che si sono per avventura fatte, sono tutte nulle, anche per quei fondi, ch' erano meno fruttiferi; e dopo, che l' erede ha dichiarato il contenuto di quel foglio, che doveva rimaner segreto, durante la di lui vita, niuna ingiuria se li reca, ordinandosene dal Magistrato l' apertura; così ci divisa il dotto giurista Cremonese Giovan Pietro Ala nel aureo opuscolo *de advocato, & causidico Christiano*.

Quæro, an advocatus possit in conscientia se opponere aperturæ folii, & codicilli, quod testator usque ad certum tempus aperiri vetuit. Materia aperturæ testamentorum, codicillorum & foliorum tota est materia prætoria; Prætor totum hoc reservavit cognitioni suæ: & sicuti in petitione fideicommissorum non adest actio civilis, sed tantum succursus prætorius, quapropter non dicitur actio fideicommissi, sed persecutio; ita aperturæ codicilli petitio, sive folii, æqua ratione vocatur persecutio, quæ procedit extra ordinem, cum tota ejus cognitio pendeat a prudente arbitrio Prætoris, L. quod si minore 24. §. ult. ff. de minor. qui propterea, inspectis circumstantiis facti, solet quandoque permittere aperturam folii, vel codicilli, etiamsi testator prohibuerit. Sane hujusmodi prohibitio rigorose observatur in secundis tabulis pupillaribus l. 8. ff. testam. quemadmodum aper., ut avertatur timor, quod substitutus pupillaris non moliatur insidias vitæ pupilli, quæ multis periculis est obnoxia. Plane lex 3. Cod. d. tit. de hac specie intelligenda est. At si hæres fateatur, & declaret id quod in codicillo sive folio continetur v. g. vocatio aliorum post ejus mortem, vel legatariorum, nemini fit injuria, si ejus apertura decernatur. Denique in L. ult. §. ult. de legat. 3. proponitur species prohibitionis testatoris aperturæ folii, et permittitur heredi venditio prædii infructuosi, fanosi, pestilentis, quia heres ignorabat, quod in folio, illud prædictum Titio legatum fuerit. Hic lex tutum esse emptorem, & legatarium habere actionem pro pretio contra heredem. Igitur si heres non ignoret, sed fateatur scripta in folio, Prætor debet illud aperire; & advocatus hæredis, non tuta conscientia se opponit aperturæ. Et hæc est sententia communis jurisconsultorum, vid. Ulric. Cramer. in specim. jur. nat. de æquit. p. 71. Marc. Ant. a Leclama disser-

ſert. de hærede in re certa p. 93. *Waxendorf. & alios . & a decreto aperturæ teſtamenti, folii, & codicilli appellatio non admittitur Strych.* 1. 19.

Terzo : le diſtrazioni fatte dalla detta Vedova ſono notiſſime , e ſenza ricorrerſi ad indizj , e preſunzioni, ſono ſtate da eſſa ſteſſa confeſſate ; con aver diviſato innanzi al Signore Commeſsario , che le ſole gioje avea vendute per doc. 3000. *fol.* 25. benchè le gioje occultate aſcendino a circa doc. 12000.

Non ſi può comprendere , come dopo la morte della detta Vedova, ſi poſſa riparare alle diſtrazioni , e rilevanti occultazioni fatte dalla ſteſſa, conſiſtenti in gioje, oro, argenti , e denaro contante, con aver benanche deluſo la vigilanza del Magiſtrato in tempo della detta annotazione; m' accertandoſi il Tribunale coll' apertura del detto foglio di eſſere ſtati altri invitati dopo la di lei morte , potrà da ora prendere le convenevoli direzioni per aſtringere la ſteſſa all' eſibizione delle gioje di circa ducati 12000. e di tutto ciò , che ha involato , con ricorrere benanche all' ultimo eſpediente di toglierle l' uſufrutto di quel miſero avanzo , che ora ſi vede , che ſi è poſto in ſalvo coll'annotazione ſeguita coll' intervento del Signor Commeſſario ; nè potrà la detta vedova ſcuſare le ſuddette diſtrazioni col preteſto di aver dovuto provvedere al di lei mantenimento ; giacchè ſenza ricorrere a tale mezzo , avrebbe potuto coi frutti dell'eredità con lautezza ſoſtenerſi ; ma ella tutto à profuſo per i figli delle ſue ſorelle , e per alcuni preti, che l' hanno cinta .

Forſe potrebbe ſupporre la detta vedova , che per la ſomma fiducia, che di lei ebbe il ſuo marito, l'aveſs'egli nel detto foglio ſoltanto incaricata di reſtituire a detti nipoti Supino quel tanto, che in tempo di ſua morte le ſarebbe ſopravanzato ; e pure in queſto caſo ſarebbe tenuta la ſteſſa in forza della Nov. 108. cap. 1. e dell' autentica *contra cum rogatus cod. ad ſenatuſc. Trebel.* a riſtituire l' intera quarta dell' eredità laſciata dal marito, con ſottometterſi , prima di prenderne il poſſeſſo, ad una idonea malleveria : *ſuper hoc igitur* (ſono parole della detta autentica) *& cautionem , niſi a defuncto remiſſa ſit exponet ,* Il

Il ripararsi adunque colla preventiva apertura del detto foglio al rilevante danno, che potrebbe accagionarsi agl' invitati nello stesso, se dopo la morte dell'erede si aprisse, è un'articolo di necessità, che autorizza il Magistrato a poterlo fare, ch'è stato tanto a cuore alle leggi Romane, che per tale oggetto hanno permesso l'intempestiv' apertura de' più solenni testamenti, come si ricava da un elegante luogo di Cajo nella legge 7. *ff. testam. quemad. aper.* che da quì a poco, se ne trascriveranno le parole. Si conservavano dai Romani li di loro testamenti presso degli eredi, o di altre private persone, permettendosi ad ogn' uno, che credeva di averv' interesse adire il Pretore per l'esibizione di coteste tavole, onde vi è un titolo nel corpo della legge *de tab. exhiben.* se poi le stesse erano chiuse, ci divisa il lodato Giureconsulto, che si doveano aprire innanzi al Magistrato, colla presenza de' testimonj testamentarj, che dovevano riconoscere i di loro segni; e se mai alcuno di essi fosse stato assente, dovevansi allo stesso mandare le suddette tavole chiuse per poter riconoscere il suo; nè prima di tale atto solenne poteva farsene l'apertura; soggiunge però il giurisconsulto, se vi fosse stata qualche causa urgente per aprirsi le stesse, ancorchè fossero stati tutti li testimonj assenti, prima di aspettare, che si fossero dalli assenti li diloro segni riconosciuti, in tale caso si potevano dal Magistrato aprire con l'intervento di persone di ottima opinione, e dopo osservato, ed esemplato quel tanto, che li fosse sembrato confacevole, quindi si tornavano a chiudere colli segni de' nuovi surrogati testimonj, e si rimandavano chiuse, per farle riconoscere da testimonj testamentarj assenti, per quindi farsene l' apertura.

Sed si quis ex signatoribus aberit, mitti debent tabulæ testamenti, ubi ipse sit, uti agnoscat: nam revocari eum, agnoscendi causa, onerosum est: quippe sæpe, cum magna captione a rebus nostris revocamur: & fit iniquum, damnosum cuique esse officium suum. Nec ad rem pertinet, unus absit, an omnes: & si forte omnibus absentibus, CAUSA ALIQUA APERIRE TABULAS URGEAT, *debet Proconsul curare, ut intervenientibus optimæ opinionis viris, aperian-*

riantur, & post descriptum, & recognitum factum, ab iisdem, quibus intervenientibus, apertæ sunt, designentur; tunc deinde eo mittantur, ubi ipsi signatores sint, ad ininspicienda sigilla sua.

Concorrendovi nel caso presente, come di sopra si è detto, urgenti motivi per l'apertura del detto foglio, prima dello stabilito tempo, affinchè gl'invitati nello stesso non restino notabilmente danneggiati, se si attendesse la morte della detta vedova per aprirlo, potrà il S. C. avvalersi della facoltà espressa nella detta L. 7. usando le prescritte cautele, con ordinarne l'apertura, e nel caso che non vi ritrovasse cosa confacente a detti attori Supino, potrà farlo immantinente chiudere per aspettarsene poi la solenne apertura dopo la di lei morte giusta la volontà del Testatore; dandosi all'incontro retta alle opposizioni della detta vedova, impunemente le dilei frodi compeggiarebbero.

Si sper'aduqne dalla giustizia del S. C. che voglia confermare gl'interi atti dell'annotazione già eseguita, benvero a spese dell'eredità; ed egualmente prescrivere immantinente l'apertura del surriferito feglio, malgrado il divieto del testatore.

Napoli 19. Gennajo 1792.

STANISLAO LAURIA.

Perduta